



TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **17121/2013** promossa da:

_____, nato ad Aba, Abia State (Nigeria) il _____, rappresentato e difeso dall'avv. R. Campochiaro;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

resistente contumace

letto il ricorso presentato in data 23.12.2013 dal ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del Decr. Lgs. n. 25/2008, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale notificato l'11.12.2013, emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa;

sciogliendo la riserva precedentemente formulata;

OSSERVA

Con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007 ovvero la protezione umanitaria, ai sensi degli artt.5 e 19 del T.U. 286/98.

In via preliminare, va osservata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso presentato e deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente che, benché regolarmente citata, non si è costituita.

Quanto alla richiesta di accertamento dello status di rifugiato politico, è noto che il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95);

L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il

timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2);

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia;

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Alla luce della superiore normativa, si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;

Ciò premesso, occorre tenere conto di quanto sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004, e che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Ne

consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310).

Tanto premesso in via generale, nella vicenda in oggetto, il ricorrente, che ha dedotto di professare la religione cristiana, ha riferito di aver lasciato il proprio paese a causa dei tremendi attentati in danno della comunità cristiana.

Non avendo il richiedente nulla dedotto in merito a fatti di persecuzione personale, deve essere pertanto disattesa la domanda di protezione internazionale,

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, giova ricordare che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"* (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., *"ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

In definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi che riguardano in prima persona il richiedente non potendo aver rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza, a meno che nei casi eccezionali di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, nel quale caso colui che richiede la protezione sussidiaria non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione (Corte di Giustizia sentenza 17 febbraio 2009).

Effettivamente, sulla base di notizie di stampa diffuse sia a mezzo di giornali che riportate in canali televisivi, sono in atto gravissimi, estesi e incontrollati scontri religiosi, tra cristiani e musulmani, che hanno causato, solo nel 2010, la morte di un migliaio di persone. Si evince dalla documentazione in atti, nonché dai rapporti di Amnesty International 2012, 2013 e degli anni successivi, una recrudescenza della violenza da parte degli integralisti islamici nei confronti, in particolare, dei cristiani che hanno portato all'uccisione dei

numerosi fedeli in diversi attacchi armati compiuti dalla setta Boko Haram e la mancata protezione da parte degli organi statuali, rimanendo le stragi impunte. Vengono inoltre segnalate uccisioni e sparizioni di centinaia di persone sottoposte ad arresti con esecuzioni stragiudiziali, torture e maltrattamenti da parte della Polizia a danni di persone sospettare di reati

La predetta situazione sembra di fatto riguardare l'intero paese e dimostra il serio rischio per l'incolumità fisica cui sono esposti i cittadini, specie di religione cristiana.

Pertanto, appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di grave rischio, stante il perdurare e il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso.

Si ritengono assorbite le ulteriori domande avanzate dal ricorrente.

Deve essere dichiarata, infine, stante la natura del procedimento, l'opinabilità delle valutazioni effettuate e la mancata costituzione e opposizione della parte resistente, l'irripetibilità delle spese di giudizio.


P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Catania, 8.5.2016

Il Giudice
dott.ssa Cristiana Delfa



Depositato in Cancelleria
Catania 13 MAG. 2016
M. Cannellaro